



CITTA'
METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE
UNICA APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 1.09.2025

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

ALLEGATO B)

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE
UNICA APPALTANTE (S.U.A.)**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. La Città metropolitana di Roma Capitale svolge il ruolo di Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata SUA, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56, curando l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della relativa Convenzione.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale riveste anche la qualifica di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della SUA.

Art. 2

Attività degli Enti sottoscrittori

1. Gli Enti sottoscrittori della Convenzione SUA, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi; comunicano alla SUA, su richiesta, il programma delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che intendono devolvere alla stessa, nell'anno in corso e/o nell'anno successivo, procedendo ad eventuali aggiornamenti con cadenza trimestrale;
 - b) nominano il Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - c) curano la redazione e l'approvazione dei progetti tecnici;
 - d) definiscono, di concerto con la SUA, per le gare di interesse di un singolo Ente convenzionato, le procedure per l'individuazione degli offerenti e i criteri per la determinazione della migliore offerta. Per le gare che interessino congiuntamente più Enti convenzionati, la scelta delle procedure per l'individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta è effettuata dalla SUA, sentiti gli Enti medesimi;
 - e) definiscono, di concerto con la SUA, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e i relativi pesi; in caso di procedura di gara da aggiudicare con il

criterio del minimo prezzo, le formule idonee per l'attribuzione dei punteggi tra quelle ammesse dalla normativa vigente in materia;

f) adottano la determinazione a contrarre. Tale determinazione dovrà riportare, oltre agli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, e, se del caso, il CUP (codice unico di progetto), che dovrà essere richiesto dall'Ente convenzionato, nonché, ove previsto, il c.u.i. dell'intervento, oltre a recare l'impegno delle spese vive indicate dal successivo art. 4, comma 7 e dei contributi per il funzionamento della SUA;

g) collaborano con la SUA ai fini della definizione degli aspetti prettamente tecnici dei documenti di gara, elaborati secondo gli schemi predisposti dalla SUA medesima, con particolare riferimento ai requisiti speciali, alle norme di garanzia della qualità e alle specifiche tecniche;

h) trasmettono la determinazione a contrarre alla SUA;

i) provvedono, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta:

- a rimborsare alla SUA gli importi dalla stessa anticipati per coprire le spese di cui al successivo art. 4, comma 7;
- a liquidare le somme di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (art. 10 della Convenzione);

j) comunicano alla SUA le seguenti informazioni successive all'aggiudicazione:

- 1) la data di stipula contratto;
- 2) le informazioni relative alle comunicazioni al Gruppo Interforze della Prefettura dei dati relativi all'esecuzione dell'opera e o dei servizi;
- 3) ogni altra informazione richiesta dalla SUA.

k) curano le attività concernenti l'esecuzione del lavoro o l'acquisizione del servizio o della fornitura;

l) assolvono agli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e di comunicazione di propria competenza, secondo la normativa vigente in materia.

2. La determinazione a contrarre-individua, di concerto con la SUA, la procedura (aperta, ristretta o negoziata) e il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo) da utilizzare per l'individuazione dell'aggiudicatario e ove trattasi di lavori, indica se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche. La stessa, impegna le somme da liquidare alla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli altri importi dovuti alla Città Metropolitana medesima ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.

Art. 3 Attività della SUA

1. La SUA:

a) favorisce la stipula delle Convenzioni con gli Enti richiedenti, curando le attività informative e propedeutiche generali, la predisposizione del testo della Convenzione e l'acquisizione delle firme digitali;

- b) provvede, all'occorrenza, agli adeguamenti della Convenzione e del Regolamento allo *ius superveniens*, curandone il recepimento da parte degli Enti aderenti;
- c) gestisce i rapporti con gli Enti convenzionati tramite l'espletamento delle attività tecniche e giuridico-amministrative propedeutiche alle gare, tra cui: attività di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento generale tramite circolari, atti amministrativi, organizzazione di riunioni;
- d) redige la programmazione delle proprie attività;
- e) cura le attività giuridico-amministrative necessarie, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della stessa a fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, pubblicità, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela della riservatezza dei dati personali, interazione nelle sedi istituzionali;
- f) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara (c.d. manifestazione d'interesse);
- g) riceve dagli Enti aderenti gli atti di gara (Capitolato Speciale d'Appalto), adattati alle proprie specifiche esigenze, unitamente ai documenti necessari per l'elaborazione della documentazione di gara (determinazione a contrarre, documenti tecnico-progettuali, etc.);
- h) definisce, di concerto con l'Ente aderente, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica ed i relativi pesi e, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minimo prezzo, le formule idonee per l'attribuzione dei punteggi tra quelle ammesse dalla normativa in vigore;
- i) cura le varie fasi della procedura di gara fino all'aggiudicazione;
- j) verifica la completezza dei documenti trasmessi dagli Enti entro 10 giorni dalla ricezione degli stessi (tempo eventualmente interrotto dalla richiesta di eventuali chiarimenti agli Enti aderenti), successivamente procede alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, coerentemente alla programmazione degli interventi di cui al precedente articolo;
- k) individua, di concerto con l'Ente, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte e la data di celebrazione della gara;
- l) gestisce la procedura di gara e sovrintende alla stessa attraverso la piattaforma telematica certificata;
- m) nomina i componenti della Commissione Giudicatrice;
- n) attiva l'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- o) effettua la verifica dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali;

- p) effettua l'aggiudicazione, mediante apposita determina dirigenziale, a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione;
- q) cura le comunicazioni ai concorrenti;
- s) cura la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo la normativa vigente;
- t) trasmette ai Comuni i dati necessari in materia di pubblicità legale, trasparenza e comunicazione;
- u) relaziona al Sindaco Metropolitano e/o ad altri organi, su richiesta, in ordine alle attività svolte;
- v) cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa tramite l'Avvocatura della Città metropolitana.

Art. 4

Ripartizione del fondo alla SUA

1. Le risorse dovute alla SUA ai sensi dell'art. 10 della Convenzione sono quantificate secondo quanto stabilito nel presente articolo. In particolare, la quota destinata ad incentivare il personale è ripartita con le modalità indicate nel presente articolo come integrato, se del caso, dalle ulteriori specifiche norme regolamentari che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà adottare al riguardo.
2. Per ciascun affidamento in materia di lavori, servizi e forniture svolto dalla SUA, l'Ente convenzionato è tenuto a versare una somma complessiva pari a: 0,50% dell'importo stimato dell'affidamento, come definito dall'art.14 del D.Lgs. n.36/2023, per importi fino ad € 500.000,00; 0,35% per la quota di importo dell'affidamento eventualmente eccedente la richiamata soglia fino complessivi € 1.000.000,00; 0,30% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 1.500.000,00; 0,25% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.000.000,00; 0,20% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.500.000,00; 0,15% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente. Nell'ipotesi di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la somma di cui al periodo precedente sarà incrementata di una misura pari al 25% della stessa, salvo il limite complessivo di cui all'art. 45, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 36/2023. In caso di affidamento per il quale non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, la somma di cui al primo periodo sarà corrisposta in una misura pari al 70% dell'importo corrispondente.
3. Le somme versate dall'Ente convenzionato sono destinate, nella misura dell'80% dell'importo corrisposto, ad incentivare il personale della SUA ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e, quanto al 20% dell'importo medesimo, al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana per il funzionamento della SUA.
4. La quota della somma di cui al comma 3 destinata ad incentivare il personale della SUA è ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché del criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi relativi e del criterio dell'equità, tra le figure (dipendenti in servizio presso la SUA e le altre strutture del Dipartimento Appalti e Contatti e/o presso altro Dipartimento o Servizio dell'Ente) che intervengono nei lavori, servizi e forniture oggetto delle procedure della SUA e che siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola procedura di cui trattasi, con specifico riferimento ai seguenti compiti: predisposizione

degli atti amministrativi generali e trasversali necessari, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della SUA complessivamente intesa, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela dei dati personali, ed interazione con altri organi istituzionali; responsabilità della fase di affidamento della gara secondo quanto previsto dal Regolamento; collaborazione con il Rup; predisposizione degli atti amministrativi generali propedeutici all'avvio della specifica gara; preparazione e gestione degli atti di gara; celebrazione della gara; verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

5. L'atto di attribuzione degli incentivi è di competenza del Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti, sia quanto all'indicazione delle professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia quanto alla liquidazione degli incentivi stessi, cui provvederà sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell'effettiva partecipazione dei soggetti impiegati.

6. Gli incentivi sono liquidati su proposta di liquidazione redatta dal Dirigente della SUA, sentito il Responsabile della fase di affidamento, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA.

7. L'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);

b) le spese di pubblicazione su GURI, GUCE e su quotidiani locali e nazionali, in tutti i casi in cui la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito imponga dette pubblicazioni (in base alla normativa vigente al momento della stipula della presente convenzione, l'Ente aderente potrà a sua volta recuperare le spese di pubblicazione su quotidiani dall'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto);

c) il corrispettivo dovuto ai membri esterni della commissione giudicatrice, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile utilizzare risorse umane interne dell'Ente convenzionato e/o della Città Metropolitana, ovvero la normativa imponga comunque nel caso di specie il ricorso a commissari esterni;

d) quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 14 della Convenzione per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso con uno o più operatori economici.

8. In caso di gara che aggrega le esigenze di più Enti aderenti, l'onere del rimborso delle spese di cui al precedente comma 7 è dovuto in solido dagli Enti medesimi. Salvo diverso accordo, la SUA farà richiesta dell'intero rimborso all'Ente capofila, il quale potrà poi rivalersi sugli altri Enti per quanto all'uopo dovuto dagli stessi in ragione di quanto convenuto al riguardo tra i richiamati Enti.

Art. 5

Presidente del Seggio di gara e Commissione giudicatrice

1. Il Presidente del Seggio di gara è di norma il Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti e/o il Dirigente della SUA.
2. I componenti della commissione giudicatrice sono individuati dal Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti e/o dal Dirigente della SUA dall'elenco dei nominativi del personale, dei quali sia precedentemente stata acquisita la disponibilità a ricoprire l'incarico, forniti dall'Ente aderente.
3. La commissione è composta da un numero di componenti pari a tre, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali secondo la normativa vigente. Ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/23, il RUP può far parte della commissione giudicatrice.
4. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine, viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Art. 6

Svolgimento delle operazioni di gara

1. La Piattaforma digitale in uso consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche.
2. La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto del principio di trasparenza.
3. Il Presidente del Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, ad offerte, tecnica ed economica, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
 - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
 - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
 - c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio.
4. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

5. Relativamente alle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Presidente del Seggio di gara procede in una o più sedute:

a) all'apertura dei plichi e delle buste recanti la documentazione amministrativa ("Documentazione") relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi;

b) alle eventuali esclusioni ai sensi della normativa vigente.

Successivamente, fatta salva l'ipotesi in cui si debba attivare il soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla Commissione giudicatrice, la quale procede in una o più sedute riservate:

a) all'apertura delle buste recanti le offerte tecniche ("Offerta tecnica") dei concorrenti ammessi;

b) alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale.

I punteggi relativi agli eventuali elementi di valutazione aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale (elementi automatici) sono attribuiti, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, dal Seggio di gara nella seduta pubblica telematica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti partecipanti alla gara attraverso il Portale. In quella sede, sono aperte anche le buste recanti le offerte economiche ("Offerta Economica"). Il Presidente del Seggio di gara procede al calcolo del relativo punteggio e al calcolo del punteggio complessivo da assegnare ai concorrenti al fine di redigere infine la relativa graduatoria dei concorrenti, individuando la migliore offerta.

Nel caso in cui la migliore offerta non sia sospetta di anomalia, il Presidente del Seggio di gara o la commissione giudicatrice, in ragione di quanto all'uopo previsto nei documenti di gara, predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della stessa e, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ad opera delle competenti strutture a ciò deputate, il Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti o il Dirigente della SUA dispone l'aggiudicazione mediante determinazione dirigenziale. L'aggiudicazione, adottata successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, è immediatamente efficace.

Nel caso in cui la migliore offerta sia sospetta di anomalia, il Responsabile Unico del Progetto, nominato dalla SUA ai sensi dell'art.62, comma 13 del D. Lgs. 36/2023, eventualmente supportato dalla Commissione Giudicatrice o da altro organo all'uopo nominato, procede alla valutazione di congruità dell'offerta, previo esame delle giustificazioni rese dall'offerente e, se del caso, a seguito di apposita audizione orale ai fini dell'acquisizione, nel rispetto del termine perentorio all'uopo assegnato, di ogni chiarimento ritenuto necessario e/o utile. Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto. Se all'esito della valutazione l'offerta sarà ritenuta congrua, si procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione. Se all'esito della valutazione l'offerta sarà ritenuta incongrua, il Responsabile Unico del Progetto, nominato dalla SUA ai sensi dell'art.62, comma 13 del D. Lgs. 36/2023 disporrà l'esclusione.

6. Relativamente alle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, il Presidente del Seggio di gara procede in una o più sedute:

a) all'apertura dei plichi e delle buste recanti la documentazione amministrativa ("Documentazione") relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi;

b) alle eventuali esclusioni ai sensi della normativa vigente.

Successivamente, fatta salva l'ipotesi in cui si debba attivare il soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi e al calcolo del punteggio complessivo da assegnare ai concorrenti al fine di redigere infine la graduatoria dei concorrenti, individuando la migliore offerta.

Nel caso in cui la migliore offerta non sia sospetta di anomalia, il Presidente del Seggio di gara predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della stessa e, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ad opera delle competenti strutture a ciò deputate, dispone l'aggiudicazione mediante determinazione dirigenziale. L'aggiudicazione, adottata successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti, è immediatamente efficace.

Fatta salva la fattispecie dell'esclusione automatica di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, nel caso in cui la migliore offerta sia sospetta di anomalia, il Presidente del Seggio di gara procede alla valutazione di congruità dell'offerta. Se all'esito della valutazione l'offerta è ritenuta congrua, il Presidente del Seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione. Se all'esito della valutazione l'offerta è ritenuta incongrua, il Presidente del Seggio di gara dispone l'esclusione.

Art. 7

Portale gare Telematiche

1. La Città metropolitana di Roma Capitale ha provveduto a certificare il proprio "Portale gare Telematiche" per l'espletamento della fase di affidamento delle gare, come risulta ufficialmente dal Registro Piattaforme Certificate (RPC), consultabile sul sito ANAC al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>.

2. Il Portale gare Telematiche è utilizzato per l'espletamento delle gare affidate alla SUA dagli Enti convenzionati.

3. Gli Enti convenzionati potranno utilizzare anche in proprio e sotto la propria responsabilità la piattaforma di cui al presente articolo per affidamenti al di sotto degli importi a base di gara indicati nella Convenzione stessa.

4. Il personale preposto appartenente agli Enti convenzionati sarà profilato per l'accesso al Portale gare telematiche e potrà usufruire dell'assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

5. A fronte dell'utilizzo in proprio della Piattaforma di cui ai commi precedenti, l'Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, articolato nei seguenti importi:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti e gli altri Enti convenzionati: € 600,00;
- per i Comuni fino a 15.000 abitanti: € 1.200,00;
- per i Comuni fino a 100.000 abitanti: € 1.500,00;
- per i Comuni oltre 100.000 abitanti: € 1.900,00.

6. Gli Enti convenzionati potranno altresì presentare richiesta di utilizzare in proprio e sotto la propria responsabilità, tanto per gli affidamenti presi in carico ed espletati dalla S.U.A. quanto per quelli dagli stessi affidati, la piattaforma certificata per la gestione della fase di esecuzione della Città metropolitana di Roma Capitale.

7. Il personale preposto appartenente agli Enti convenzionati sarà profilato per l'accesso al richiamato Portale per la gestione della fase di esecuzione e potrà usufruire dell'assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc nei limiti delle risorse disponibili.

8. A fronte dell'utilizzo in proprio della Piattaforma per la gestione della fase di esecuzione, l'Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, articolato nei seguenti importi:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti e gli altri Enti convenzionati: € 400,00;
- per i Comuni fino a 15.000 abitanti: € 800,00;
- per i Comuni fino a 100.000 abitanti: € 1.000,00;
- per i Comuni oltre 100.000 abitanti: € 1.600,00.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo della Città Metropolitana di Roma Capitale ed è trasmesso, a cura del Direttore e del Dirigente della SUA, a tutti gli Enti aderenti alla SUA.